

AZIENDA SCUOLA
Le disposizioni dell'INpdap

La buonuscita però sarà più bassa

Salta il contributo aggiuntivo dello 2,5%

di Franco Bastianini

Anche la indennità di buonuscita spettante al personale della scuola che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2011 risentirà di alcune norme contenute nel decreto legge n. 78\2010, convertito con modificazioni nella legge 122\2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Il comma 10 dell'art. 12 del decreto legge stabilisce, infatti, che con effetto dalle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche per il personale direttivo, docente ed ata della scuola, il computo del trattamento di buonuscita sarà sottoposto allo stesso regime che disciplina il trattamento di fine rapporto (Tfr).

La quota

Sulle retribuzioni mensili del personale non figurerà più il contributo del 2,50% sull'80% dell'ultima retribuzione comprensiva dell'indennità integrativa speciale conglobata.



Le prime disposizioni applicative della nuova disciplina sono state fornite dall'Inpdap, l'istituto di previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con la circolare n. 17 dell'8 ottobre 2010.

Al momento della cessazione dal servizio, dispone tra l'altro la circolare, sarà erogata una prestazione costituita dalla somma di due importi, il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa sulla buonuscita, sull'anzianità maturata al 31 dicembre 2010; il secondo dall'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del 6.91 per cento (quota a carico del solo datore di lavoro) alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio. Detto importo sarà sottoposto a rivalutazione annuale.

Riscatti

I periodi e i servizi che possono essere riscattati ai fini dell'indennità di buonuscita (laurea, corsi di specializzazione etc. e servizi di pre-ruolo) se antecedenti al 1° gennaio 2011 influiranno, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della prima quota.

Diversamente, si legge sempre nella circolare, i riscatti di periodi e/o di servizio prestati successivamente al 31 dicembre 2010 avranno l'effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione che dovranno essere accantonate unitamente a quelle previste dal secondo importo.